ADEGUAMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 13

Stato giuridico del personale operaio

Per il personale operaio del Ministero dei lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Versione in vigore dal 19 agosto 1967, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici
Estremi	Legge 6 agosto 1967, n. 698
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adeguamento-degli-organici-del-personale-del-ministero-dei-lavori/art-13-stato-giuridico-del-personale-operaio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it